

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Con ricorso del 15/07/2025, la ricorrente, insoddisfatta della risposta ricevuta in fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF per chiedere l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'intermediario, con il quale premetteva di aver avuto rapporto di conto corrente inattivo dal 2021 ed estinto ad aprile 2023, per il tramite dell'invio di un sollecito di pagamento per € 1.885,11 limitandosi a riportare tra le voci costo un generico riferimento a "servizi erogati", senza tuttavia fornire più dettagliate indicazioni ad eccezione delle voci di costo. In particolare, evidenzia, dopo il reclamo, l'intervenuta riduzione della pretese in € 1.625, senza tuttavia alcun riferimento ai servizi né alle ragioni del ricalcolo. L'intermediario, costituitosi, rappresenta che la pretesa risulta da un contratto **Premium* n. *426 sottoscritto dalla ricorrente il 16 aprile 2021, con durata triennale per attività e servizi dedicati quali consulenza, reportistica, eventuale accesso a prodotti riservati e che il ricalcolo è frutto della decurtazione delle voci relative a interessi e spese di recupero. Deduce, inoltre, che oltre al rapporto di conto corrente estinto nel 2023, risulta aperto, sino al 2 luglio 2025, anche un rapporto fondi, ed attiva una carta prepagata in scadenza il 31 luglio 2029.

Conclude, pertanto, per la piena legittimità delle somme richieste e richiede il rigetto del ricorso. In sede di repliche la ricorrente stigmatizza il comportamento dell'intermediario per non aver fornito le informazioni richieste prima dell'avvio della presente procedura e, evidenziando l'intervenuta scadenza in data 7 agosto 2022 del profilo MIFID, insiste per l'illegittimità della pretesa anche in ragione della previsione contrattuale della sospensione automatica del contratto in assenza di detto profilo aggiornato.

In sede di controrepliche l'intermediario ribadisce la propria posizione.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene essenzialmente alla valutazione della fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'intermediario nei confronti della ricorrente.

L'intermediario, pur asserendo l'esistenza del rapporto fondi e della carta prepagata, non fornisce documentazione probante tale affermazione.

Di contro, la ricorrente fornisce evidenza della richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente e di ogni servizio accessorio connesso.

Dalla documentazione presente nel fascicolo, risulta che, ai sensi dell'art. 2.7, il contratto **Premium* subordina la sua efficacia alla presenza di un contratto MiFID attivo e di un profilo aggiornato prevedendo, nel caso di mancata profilatura, la sospensione automatica dei servizi.

Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che il profilo MIFID della ricorrente è scaduto il 07/08/2022 e che la pretesa creditoria è connessa a fatture emesse a partire dal 23/05/2023 in poi, vale a dire a periodi successivi alla chiusura dei rapporti.

Da quanto evidenziato ne discende l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'intermediario.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla esclusione delle ragioni creditorie dell'intermediario nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE